
Contestazione autenticità del testamento e prova

La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 22.02.2018, n. 4318

...omissis...

che con il primo motivo viene denunciata la omessa applicazione dell'art. 654 c.p.p. per non aver ritenuto, la Corte territoriale, rilevabile il giudicato esterno sulla falsificazione del testamento ad opera della controricorrente;

che con il secondo motivo - logicamente subordinato al precedente - viene denunciato l'omesso esame delle prove acquisite nel procedimento penale - sfociato nella condanna di dddd specifico riferimento alla perizia grafica eseguita in sede penale, da considerarsi prova atipica, così superando il rilievo, posto a base della decisione di appello, della invalidità della consulenza tecnica di ufficio eseguita nel corso del giudizio di primo grado, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 221 c.p.c.;

che con il terzo motivo si assume che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto necessaria la querela di falso per far emergere la non genuinità del testamento impugnato.

RITENUTO:

Che il primo motivo è fondato innanzi tutto in quanto erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto non tempestiva l'eccezione di giudicato esterno, atteso che, al contrario, esso è rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, in ragione del fatto che, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti (così, tra le più recenti, vedi Cass. Sez. Lavoro, 3 aprile 2017 n. 8607 a cui adde, a conferma dello stabilizzarsi di un orientamento interpretativo nei termini anzidetti: Cass. sez. 1, 27 luglio 2016 n. 15627; Cass. Sez. Un. 16 giugno 2006 n. 13 916);

che di conseguenza è erronea la tesi della irrilevanza in sede civile - in cui si controverte della falsità di un atto opponibile solo con la querela di falso - della sentenza penale di condanna per la falsificazione del medesimo atto, facente leva sulla differenza ontologica tra querela di falso civile e querela per il reato di falsità in

scrittura privata, atteso che la relativa autonomia tra giudizio civile e quello penale non arriva al punto da far negare rilevanza in sede civile agli accertamenti effettuati in sede penale sui medesimi fatti materiali - eterografia dell'olografo - e coinvolgenti le medesime parti;

che è del pari fondato il terzo motivo in quanto, dopo la proposizione del ricorso le Sezioni Unite, dirimendo un contrasto interpretativo e decidendo una questione di massima di rilevante importanza, hanno statuito che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass. Sez. Un. 15 giugno 2015 n. 12307);

- che tale modus procedendi è stato seguito dalle parti attualmente ricorrenti;

che rimane assorbito l'esame del secondo motivo in quanto l'efficacia del giudicato penale in relazione all'accertamento del fatto rende inutile la valutazione delle modalità con le quali si pervenne a detto accertamento (coinvolgente cioè la qualificazione delle prove raccolte in sede penale quali prove atipiche);

che dunque la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolta la originaria domanda, dichiarandosi la nullità dell'impugnato testamento;

che consegue la regolazione delle spese dei gradi di giudizio di merito e di quello di legittimità, secondo quanto indicato in dispositivo.

pqm

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; assorbe il secondo; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara la nullità, per difetto di autografia, del testamento olografo a firma " ccc datato 17 aprile 1999 e pubblicato dal notaio M.ccc); condanna ccc a rifondere alle parti ricorrenti - considerate quali parte unica - le spese: del giudizio di primo grado, liquidate in euro tremilaquattrocento per onorari; euro tremilaottocento per diritti ed euro trecentodieci per spese; del giudizio di appello, liquidate in euro cinquemila per compensi ed euro duecento per esborsi; del giudizio di legittimità, liquidate in euro seimilacinquecento per compensi ed Euro duecento per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

La presente sentenza è stata elaborata con la collaborazione dell'assistente Dott. Pccc. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2018

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola